

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 23 giugno 2021, n. 18.

Disposizioni concernenti l'istituzione dell'elenco regionale dei dog sitter.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, nel rispetto delle proprie competenze, con particolare riferimento alla materia delle professioni, promuove:

- a) la valorizzazione delle competenze dei soggetti che svolgono professionalmente attività di assistenza degli animali da affezione;
- b) la tutela ed il benessere degli animali da affezione;
- c) le azioni tese a favorire l'equilibrio psico-fisico degli animali da affezione;
- d) il possesso responsabile degli animali da affezione.

Art. 2.

(Elenco regionale)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, istituisce l'elenco regionale dei dog sitter. Tale elenco ha funzione esclusivamente ricognitiva.

2. Possono presentare istanza di inserimento nell'elenco di cui al comma 1 le imprese e le ditte individuali di cui al codice Ateco 96.09.04 con attività prevalente di dog sitter e regolarmente iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA). Costituiscono requisito per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 l'assenza di precedenti penali per delitti contro gli animali ed il conseguimento presso strutture accreditate di attestati di idonei corsi di formazione non inferiori a sessanta ore comprensive della parte teorica e del tirocinio o, alternativamente, la qualifica di educatore cinofilo, di istruttore cinofilo e di addestratore riconosciuti dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI).

3. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 non costituisce requisito per l'esercizio dell'attività, restando a tal fine ferma l'applicazione delle disposizioni statali vigenti.

Art. 3.

(Compiti della Giunta regionale)

1. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, informata la commissione consiliare competente, la Giunta regionale adotta un provvedimento teso a definire:

- a) le modalità di redazione, gestione e aggiornamento annuale dell'elenco di cui all'articolo 2;
- b) le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco;
- c) le modalità di controllo e le cause di cancellazione.

Art. 4.

(Clausola invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano maggiori oneri diretti o indiretti a carico del bilancio regionale.

2. L'attuazione delle disposizioni della presente legge avviene tramite le risorse umane, strumentali e finanziarie reperibili nell'ordinamento regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 giugno 2021

Alberto Cirio

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 115

"Disposizioni concernenti l'istituzione dell'elenco regionale dei dog sitter."

- Presentata dalle Consigliere e dai Consiglieri regionali Biletta, Bongioanni, Cane, Gagliasso, Graglia, Perugini, Riva Vercellotti, Ruzzola il 29 settembre 2020.
- Assegnata in sede referente alla III Commissione permanente il 29 settembre 2020.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato a maggioranza dalla III Commissione referente il 20 maggio 2021 con relazione di maggioranza di Federico PERUGINI, Paolo RUZZOLA e relazione di minoranza di Monica CANALIS, Sarah DISABATO, Francesca FREDIANI.
- Approvata in Aula l'8 giugno 2021, con emendamenti sul testo e sul titolo, con 30 voti favorevoli, 9 voti non partecipanti.